

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 351)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **BOZZI, LA MALFA e BONALUMI**

(V. Stampato Camera n. 511)

*approvato dalla III Commissione permanente (Affari esteri, Emigrazione)
della Camera dei deputati nella seduta del 23 novembre 1983*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 novembre 1983*

Concessione di un contributo annuo di lire 400 milioni a favore
della società Dante Alighieri per il triennio 1982-1984

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 400 milioni per la durata di tre esercizi finanziari, a decorrere da quello del 1982, a favore della società Dante Alighieri, allo scopo di facilitare lo sviluppo della sua attività all'estero in conformità dei suoi fini statutari e in armonia con l'azione svolta dal Ministero degli affari esteri.

Art. 2.

La società Dante Alighieri presenta al Ministero degli affari esteri, entro il mese di febbraio di ciascuno degli anni nei quali riceve il contributo, il proprio bilancio consuntivo, corredato da una relazione sulla attività svolta nell'anno finanziario immediatamente precedente.

Il Ministro degli affari esteri provvede a trasmettere, entro trenta giorni, tale documento al Parlamento.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1982 e 1983, determinato in complessive lire 800 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983, all'uopo utilizzando, quanto a lire 400 milioni, la voce « Contributi statali a enti di carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri » e, quanto a lire 400 milioni, la voce « Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ».

All'onere di lire 400 milioni relativo all'anno finanziario 1984 si provvede mediante riduzione del corrispondente capitolo n. 6856 per lo stesso esercizio, utilizzando l'apposito accantonamento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.